

ISSN 2785-5228



EUWEB

EU-WESTERN BALKANS

Cooperation on Justice and Home Affairs

EUWEB Legal Essays
Global & International Perspectives
Issue 2/2025

EDITORIALE
SCIENTIFICA



EDITOR-IN-CHIEF

Teresa Russo, University of Salerno (Italy)

MANAGING EDITOR

Ana Nikodinovska Krstevska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

ASSOCIATED EDITORS

Francesco Buonomenna, University of Salerno (Italy)
Gaspere Dalia, University of Salerno (Italy)
Erjon Hitaj, University of Vlore “Ismail Qemali” (Albania)
Rossana Palladino, University of Salerno (Italy)

EDITORIAL COMMITTEE

Giuseppe Cataldi, University of Naples “L’Orientale” (Italy)
Angela Di Stasi, University of Salerno (Italy)
Elżbieta Feret, University of Rzeszów (Poland)
Pablo Antonio Fernández Sánchez, University of Sevilla (Spain)
Olga Koshevaliska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Pietro Manzini, Alma Mater Studiorum University of Bologna (Italy)
Nebojsa Raicevic, University of Niš (Serbia)
Giancarlo Scalese, University of Cassino and Southern Lazio (Italy)
Anna Lucia Valvo, University of Catania (Italy)
Jan Wouters, University of KU Leuven (Belgium)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Paolo Bargiacchi, KORE University of Enna (Italy)
Ivana Bodrožić, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade (Serbia)
Valentín Bou Franch, University of Valencia (Spain)
Elena Crespo Navarro, University Miguel Hernández Elche (Spain)
Luigi Daniele, University of Roma Tor Vergata (Italy)
Jordi Nieva Fenoll, University of Barcellona (Spain)
Luigi Kalb, University of Salerno (Italy)
Anja Matwijkiw, Indiana University Northwest (United States of America)
Massimo Panebianco, University of Salerno (Italy)
Ioannis Papageorgiou, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Nicoletta Parisi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)
Francisco Pascual Vives, University of Alcalà, Madrid (Spain)
Dino Rinoldi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

REVIEWING COMMITTEE

Ersi Bozheku, University of Tirana (Albania)
Marco Borraccetti, University of Bologna (Italy)
Federico Casolari, University of Bologna (Italy)
Francesco Cherubini, University of Luiss Guido Carli, Rome (Italy)
Fabio Coppola, University of Salerno (Italy)
Jasmina Dimitrieva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Miroslav Djordjevic, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Angela Festa, University of Campania “L. Vanvitelli” (Italy)
Jelena Kostić, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Anna Iermano, University of Salerno (Italy)
Ivan Ingravallo, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Elena Maksimova, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Daniela Marrani, University of Salerno (Italy)
Francesca Martines, University of Pisa (Italy)
Marina Matić Bošković, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade (Serbia)
Heliona Miço Bellani, EPOKA University of Tirana (Albania)
Pietro Milazzo, University of Pisa (Italy)
Stefano Montaldo, University of Turin (Italy)
Giuseppe Morgese, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Niuton Mulleti, EPOKA University of Tirana (Albania)
Amandine Orsini, Université Saint-Louis, Brussels (Belgium)
Luigi Palmieri, University of Salerno (Italy)
Mario Panebianco, University of Salerno (Italy)
Leonardo Pasquali, University of Pisa (Italy)
Christian Ponti, University of Milano (Italy)
Valentina Ranaldi, University “Niccolò Cusano” of Rome (Italy)
Fabio Spitaleri, University of Trieste (Italy)
Maria Torres Perez, University of Valencia (Spain)
Paolo Troisi, University of Rome Tor Vergata (Italy)

EDITORIAL ASSISTANTS

Stefano Busillo, University of Salerno (Italy)
Matteo Del Chicca, University of Pisa (Italy)
Elisabetta Lambiase, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Miriam Schettini, University of Pisa (Italy)
Gabriele Rugani, University of Pisa (Italy)
Emanuele Vannata, University of Salerno (Italy)
Ana Zdraveva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Rivista semestrale on line EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives

www.euweb.org

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 – Napoli

Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 5 del 23 marzo 2022

ISSN 2785-5228

Index
2025, No. 2

EDITORIAL

Anna Lucia Valvo

Oltre l'integrazione: criticità e prospettive dell'allargamento dell'Unione europea tra retorica politica e sostenibilità istituzionale 6

ESSAYS

Andrea Castaldo

Metaverso, diritto dell'Unione europea e la potenziale lesione del diritto alla privacy: profili critici 15

Elisa Fornalé

From Unequal Participation to Gender Parity: The New CEDAW General Recommendation No. 40 33

Anna Iermano

Spunti di riflessione su donne migranti nel contesto giuridico europeo: il dilemma tra cultura d'origine e tutela dei diritti fondamentali nei Paesi di accoglienza 48

Francesca Martines

Materie prime critiche: l'azione dell'Unione europea tra geopolitica globale e partenariati strategici. il caso Serbia-Jadar 70

Alessandro Tomaselli

Brevi riflessioni critiche su migrazioni, ambiente e diritti umani nell'Unione europea 95

FOCUS

Lorenzo Salazar

Strengthening Judicial Cooperation in Criminal Matters in the Light of EU Enlargement 112

CONFERENCE SPEECHES

Valeria Giordano

Vulnerability and Slavery. A Gendered Approach to Human Trafficking 118

Emanuele Vannata

Corruption, Environmental Sustainability and Energy Policies in the European Union 126

BREVI RIFLESSIONI CRITICHE SU MIGRAZIONI, AMBIENTE E DIRITTI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA

di Alessandro Tomaselli*

SOMMARIO: 1. Premessa. Paradossi del diritto ambientale e migratorio dell'UE: l'esempio dei migranti climatici. – 2. La deriva protezionistica della politica migratoria europea: il Nuovo Patto sulla Migrazione e Asilo. – 3. Il *Green Deal*: contraddizioni e surrealtà della politica ambientale dell'UE. – 4. La tutela dei diritti umani in Europa come espressione di un discutibile neo-relativismo.

1. Premessa. Paradossi del diritto ambientale e migratorio dell'UE: l'esempio dei migranti climatici

Le più recenti iniziative legislative adottate da parte dell'Unione Europea in ambito migratorio ed ambientale sembrano *prima facie* soddisfare alcune tra le più impellenti urgenze ed emergenze di matrice non economica derivanti a gran voce da diverse direzioni: le rinnovate politiche europee avviate a seguito del sostanziale fallimento del “sistema” Dublino in materia di gestione degli immigrati e che trovano nell'entrata in vigore del Nuovo Patto sulla Migrazione e Asilo il proprio apice, da un lato, di concerto con la promulgazione delle leggi europee ad implementazione del *Green Deal*, dall'altro, appaiono, infatti, come espressione immediata di propositi non più semplicemente finalizzati al rafforzamento e sviluppo del mercato unico, ma anche e soprattutto ad un ritrovato umanesimo in forza del rilievo del soggetto in sé considerato, nonché dell'ecosistema come sostanziale diritto fondamentale da tutelare¹. E tale ultima considerazione sembra oltretutto porsi a suggello della posizione di assoluto rilievo che l'UE, almeno in astratto, indubbiamente ricopre in merito alla protezione dei diritti umani.

In questa sede, tuttavia, si tenterà di offrire una prospettiva di riflessione differente ed alternativa rispetto a quanto restituitoci al riguardo dai proclami da parte delle Istituzioni europee, e ciò al fine, ove possibile, di individuare i reali orizzonti di senso e relativi lidi d'approdo dell'agire del legislatore del Vecchio Continente, sì rimarcandone il sostanziale scarto rispetto agli astratti e nobili intendimenti con riguardo al contesto

DOUBLE BLIND PEER REVIEWED ARTICLE

* Docente a contratto e assegnista di ricerca in diritto dell'Unione europea – Università di Catania. E-mail: alessandro.tomaselli@unict.it.

¹ Segnatamente, come a tal ultimo proposito ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen “*Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia per la crescita – una crescita che restituisce più di quanto prende. Mostra come trasformare il nostro modo di vivere e lavorare, di produrre e consumare, per rendere più sano il nostro stile di vita e più innovative le nostre imprese. Tutti noi possiamo partecipare alla transizione e beneficiare delle opportunità che offre. Muovendoci per primi e rapidamente aiuteremo la nostra economia ad assumere la leadership a livello mondiale. Siamo determinati a fare sì che questa strategia abbia successo per il bene del pianeta e delle sue forme di vita – per il patrimonio naturale europeo, la biodiversità, le nostre foreste e i nostri mari. Mostrando al resto del mondo la nostra capacità di essere sostenibili e competitivi, possiamo convincere altri paesi a muoversi con noi*”; mentre, con riguardo al primo degli interventi richiamati, sul sito dello stesso esecutivo di Bruxelles si rimarca, tra l'altro, che “*Il Patto prevede diverse garanzie per proteggere i diritti fondamentali dei migranti, grazie a procedure di asilo standardizzate, procedure di screening, controlli di vulnerabilità e meccanismi di monitoraggio indipendenti. Si tiene conto delle tutele per i più vulnerabili, in particolare per le famiglie con bambini, in quanto i diritti e l'interesse superiore dei minori devono sempre essere prioritari. Ad esempio, possono essere soggetti alla procedura di frontiera solo se possono essere applicate le condizioni necessarie per tali categorie vulnerabili*”.

migratorio a quello ambientale, nonché a quello afferente la tutela dei diritti fondamentali, con specifico riferimento alle migrazioni climatiche, fenomeno tuttavia ancora del tutto ignorato da parte dell'Unione Europea: a fronte, infatti, dell'esponentiale crescita degli spostamenti di masse sempre più ingenti di soggetti causate dai globali stravolgimenti atmosferici in atto, risalta l'assordante indifferenza che l'UE palesa al riguardo, laddove, invece, la protezione dei diritti dell'uomo, dell'ambiente e la considerazione del soggetto "extracomunitario" rappresentano ambiti di primaria rilevanza nell'attualità dell'agenda di Bruxelles. L'incongruenza non pare di poco conto.

Conseguentemente, prendendo intanto le mosse dagli effettivi caratteri dei Regolamenti e delle Direttive costituenti il citato Nuovo Patto si proverà ad evidenziarne la natura essenzialmente protezionistica, perfino capace di dare vita ad un'inaccettabile trasgressione nei confronti del divieto di *non refoulement* di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo *status* di rifugiato; successivamente, si individueranno lacune ed incongruenze che, a parere di chi scrive, caratterizzano il richiamato *Green Deal*, mastodontico piano d'azione tanto ambizioso nei suoi obiettivi ultimi quanto inverosimile nella concreta realizzazione.

Infine e di conseguenza, si rimarcherà come, all'interno di tale combinata e rinnovata indagine, l'UE venga nei fatti delegittimata con specifico riguardo al proprio ruolo di strenua paladina d'avanguardia nella protezione dei diritti umani e ciò anche in riferimento ai migranti climatici, peculiare tipologia di soggetti che nella triplice direzione in oggetto (ambiente, migrazioni e diritti umani, appunto) avrebbe potuto e dovuto finalmente conoscere autentiche forme di sostanziale considerazione da parte dell'Europa: pare piuttosto intuitiva, infatti, la trasversalità di tale questione rispetto ai contesti richiamati e come, dunque, la permanente irrilevanza della stessa nelle politiche eurocentriche contrasti con le crescenti esigenze di tutela che risaltano dalla ormai quotidiana emergenza accomunante il contesto migratorio tutt'uno con quello ambientale e dei diritti dell'uomo.

2. La deriva protezionistica della politica migratoria europea: il Nuovo Patto sulla Migrazione e Asilo

L'individuazione dell'asilo e dell'immigrazione come settori di competenza dell'UE è stata sancita dal Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999 ed istitutivo del Sistema europeo comune di asilo (SECA o CEAS), fondato sull'istituto della protezione internazionale, a sua volta comprensivo di due categorie giuridiche: lo *status* di rifugiato, che segue i criteri stabiliti all'interno della richiamata Convenzione di Ginevra del 1951, e la protezione sussidiaria/temporanea, da riconoscersi a favore di coloro che non sono qualificati al fine dell'attribuzione di tale condizione, ma il cui ritorno nel Paese di origine rappresenterebbe un concreto rischio per la propria incolumità².

² La disciplina primaria di riferimento è riscontrabile all'interno delle disposizioni di cui al capo 2, Titolo V del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e cioè gli articoli dal n. 77 al n. 80. In tema, v. M. BORRACCETTI, *Il nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo: continuità o discontinuità col passato?* in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fascicolo n.1, 2021, p. 1 ss.; ID., *Le vie legali di accesso all'Unione nel nuovo Patto su asilo e migrazione della Commissione europea*, in *I Post di AISDUE, Focus "La proposta di Patto su immigrazione e asilo"*, fascicolo n.2, 2020, p. 97 ss.; R. PALLADINO, *Patto sulla migrazione e l'asilo: verso nuove regole sui rimpatri*, in *I Post di AISDUE, Focus "La proposta di Patto su immigrazione e asilo"*, fascicolo n.2, 2020, p. 63 ss.; S. CARRERA, *Whose Pact? The Cognitive Dimensions of the New EU Pact on Migration and Asylum*, in *CEPS Policy Insights*, 2020, reperibile online al <https://www.ceps.eu/ceps-publications/whose-pact/>; F. MAIANI, *"Fresh Start" or One More Clunker? Dublin and Solidarity in the New Pact*, in *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 2020, reperibile

Tale iniziativa, espressamente nata al fine di sviluppare una disciplina uniforme in materia di asilo e immigrazione all'interno dei confini dell'UE così come sancito dall'art. 67 TFUE³, ha trovato nel tempo specifica puntualizzazione per il tramite di un considerevole numero di atti normativi derivati: il Regolamento (CE) n. 2725/2000 *che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino* (poi modificato nel 2013), la Direttiva n. 2001/55/CE *sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi*, la Direttiva 2003/9/CE *recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri* e la Direttiva n. 2005/85/CE *recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato* (entrambe modificate nel 2013), la citata Direttiva qualifiche n. 95/2011/UE e il Regolamento n. 604/2013 *che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide* (Dublino III e relativo Regolamento di applicazione)⁴.

online al <https://eumigrationlawblog.eu/a-fresh-start-or-one-more-clunker-dublin-and-solidarity-in-the-new-pact/>; S. PEERS, *First analysis of the EU's new asylum proposals*, in *EU Law Analysis*, 2020, reperibile online al <http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/09/first-analysis-of-eus-new-asylum.html>; P. DE BRUYCKER, *The New Pact on Migration and Asylum: What it is not and what it could have been*, in *euomigrationlawblog.eu*, 2020; L. TSOURDI, *The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration*, in *EU Immigration and Asylum Law Blog*, 2020; P. DE PASQUALE, *Il Patto per la migrazione e l'asilo: più ombre che luci*, in *I Post di AISDUE, Focus "La proposta di Patto su immigrazione e asilo"*, fascicolo n. 2, 2020, p. 1 ss.; D. THYM, *European Realpolitik: Legislative Uncertainties and Operational Pitfalls of the 'New' Pact on Migration and Asylum*, in *eumigrationlawblog.eu*, 2020; A. DI PASCALE, *Il nuovo patto europeo per la migrazione e l'asilo: scontentare tutti per accontentare tutti*, in *Eurojus.it*, 2020; G. CAMPESI, *The EU Pact on Migration and Asylum and the dangerous multiplication of 'anomalous zones' for migration management*, in *ASILE blog*, 2020; C. FAVILLI, *Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo: "c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico"*, in *Questionegiustizia.it*, 2020; ID., *L'Unione che protegge e l'Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo*, in *Questione giustizia*, n. 2, 2018, p. 28 ss.; P. DE PASQUALE, *Verso la refusione del regolamento "Dublino III"*, in *Studi sull'integrazione europea*, fascicolo n. 2, 2018, p. 267 ss.; B. NASCIBENE, *Refugees, the European Union and the "Dublin system". The Reasons for a Crisis*, in *European Papers*, fascicolo n. 1, 2016, p. 101 ss.; G. MORGESE, *La solidarietà tra Stati membri dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo*, Bari, 2018, p. 13 ss.; D. THYM, L. TSOURDI, *Searching for solidarity in the EU asylum and border policies: constitutional and operational dimensions*, in *Maastricht journal of European and comparative law*, fascicolo n. 5, 2017, p. 605; L. MARIN, *Waiting (and Paying) for Godot: analyzing the systemic consequences of the solidarity crisis in EU asylum law*, in *European journal of migration and law*, fascicolo n. 1, 2020, p. 60.

³ Il cui comma 2, infatti, dispone che l'UE "sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi".

⁴ A compendio dei citati atti normativi sembra doveroso indicare ulteriori provvedimenti legislativi di diritto europeo rilevanti in tema, sebbene non direttamente riconducibili al SECA, e cioè la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, *relativa al diritto al ricongiungimento familiare*, del 22 settembre 2003, in GUUE L 251, del 3 ottobre 2003, pp. 12-18; la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, sui soggiornanti di lungo periodo*, dell'11 maggio 2011, in GUUE L 132, del 19 maggio 2012, pp. 1-4; la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, del 16 dicembre 2008, in GUUE L348, del 24 dicembre 2008, nonché il Regolamento (UE) n. 439/2010 *che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo* (EASO), del 19 maggio 2010, in GUUE L 132, del 29 maggio 2010, organo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica con compiti di organizzazione, promozione e coordinamento di attività relative alle informazioni sui Paesi di origine dei soggetti cittadini extra UE richiedenti asilo e di supporto operativo, anche in termini di formazione del relativo personale

Come accennato, i più recenti interventi legislativi in tema sono rappresentati da quelli riconducibili al Nuovo Patto sulla Migrazione e Asilo relativo a una svariata serie di materie quali accertamenti alle frontiere, procedura finalizzata alla concessione dell'asilo, rimpatrio, gestione asilo e migrazione, gestione delle situazioni di crisi e forza maggiore, Eurodac, condizioni di accoglienza, qualifiche e reinsediamento che di fatto sancisce all'interno dell'UE la fine del diritto d'asilo così come lo abbiamo conosciuto sino ad oggi: tale prerogativa, infatti, viene sostanzialmente degradata ad aspettativa, sì dando luogo ad un'autentica violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 da parte dell'Unione Europea. La maggior parte delle persone che chiederà asilo in Europa non avrà più alcun diritto effettivo all'esame pieno della domanda di protezione internazionale, e potrà essere sistematicamente detenuta alle frontiere esterne dell'Unione in attesa che la singola autorità nazionale decida, con assoluta discrezionalità e dunque scevra da ogni obbligo in tal senso, di concedere o meno accoglienza all'interno dei propri confini.

E al riguardo non sembra superfluo rimarcare come la detenzione dei migranti rappresenti un evidente caso di violazione dei diritti fondamentali di tali soggetti laddove gli Stati competenti alla concessione dell'asilo l'abbiano colta come una sorta di *escamotage* per limitare o addirittura privare la libertà di movimento dei richiedenti accoglienza, oltretutto per il tramite dell'adozione di misure legislative interne in sostanziale contrasto con la normativa europea in materia: com'è stato correttamente osservato “*although the EU has systematised detention by detailing the permissible grounds, procedural safeguards and conditions, including for vulnerable applicants, it has provided member States with an excuse to deprive newly arrived asylum seekers of their liberty, especially in transit zones and reception centres for identification and registration. In this context, the blurred boundaries between the reception of asylum seekers, restrictions on movement and deprivation of liberty in domestic and EU law have allowed States to circumvent the procedural guarantees necessary to protect their rights. Furthermore, the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security within the meaning of Art. 72 TFEU has allowed the adoption of national legislation in contradiction with EU law*”⁵.

Inoltre, la procedura accelerata da eccezione diventerà la regola (art. 42 e ss. Regolamento *che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*): essa, infatti, diventerà obbligatoria in molte circostanze, determinando un uso generalizzato della detenzione alle frontiere, anche per le famiglie con minori e si applicherà di *default* a tutte le persone che hanno una nazionalità con un tasso di riconoscimento europeo della protezione internazionale uguale o inferiore al 20% (in sostanza, a chi ha solo il 20 per cento di possibilità che la sua domanda di asilo venga accolta), nonché a tutte le persone salvate in una operazione di soccorso in mare. Tale procedura si basa prevalentemente sulla provenienza geografica e non sulla storia individuale della persona, come dovrebbe essere, aumentando il rischio di un esame approssimativo della richiesta di asilo e di respingimento verso Paesi non

competente, a favore degli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza subiscono particolari pressioni e sostituito a partire dal 2022 dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, con sede a Malta, istituita con Regolamento n. 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010*, del 15 dicembre 2021, in GUUE L 468, del 30 gennaio 2021, pp. 1-54.

⁵ Così T. RUSSO, *The Detention of Migrants at the EU's Borders: a Serious Violation of Human Rights and a Threat to the Rule of Law*, in A. DI STASI, I. CARACCIOLLO, G. CELLAMARE, P. GARGIULO (eds.), *International Migration and Law. Legal Approaches to a Global Challenge*, Padova, 2024, p. 586.

sicuri. E strumentale in tal senso è proprio l'uso generalizzato della detenzione che nel nuovo Patto diventerà la prassi al fine dell'espletamento della procedura accelerata.

Ancora, la nuova legislazione amplia il concetto di Paese terzo sicuro (art. 59 ss. Regolamento *che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE*), già presente nel diritto dell'UE, ma che non deriva dal diritto internazionale in materia di asilo, tanto che i/le richiedenti asilo provenienti da un Paese terzo sicuro saranno automaticamente rimandati/e indietro da parte degli Stati membri a prescindere da concrete valutazioni in merito all'effettiva protezione garantita dal Paese di origine (a cui è equiparato l'eventuale Paese di transito con il quale il singolo richiedente non ha nessun legame significativo), per tal via, tra l'altro, aumentando sensibilmente il rischio di respingimento e di violazioni dei diritti umani dei soggetti in questione.

Piuttosto discutibile, poi, il contenuto del Regolamento *sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il Regolamento (UE) n. 604/2013* e che indica i criteri al fine dell'individuazione dello Stato membro responsabile in merito all'esame di una richiesta d'asilo laddove, innanzitutto, conferma il tanto criticato impianto del Regolamento Dublino III: i richiedenti asilo, infatti, potranno continuare a presentare domanda solo presso gli Stati membri di primo ingresso o di soggiorno regolare. Tuttavia, ben più inquietante, a parere di chi scrive, quanto disposto dall'atto normativo *de quo* avuto riguardo al meccanismo di solidarietà di matrice essenzialmente mercantile istituito per la gestione dei migranti da parte degli Stati membri diversi da quelli di arrivo o primo approdo: segnatamente, a questi ultimi viene riconosciuta, in alternativa al ricollocamento del singolo migrante all'interno del proprio territorio, la possibilità di versare un contributo finanziario di 20.000 euro in un fondo comune dell'ammontare di circa 600.000 milioni di euro (art. 12 ss.) cui possono attingere i Paesi di frontiera in misura variabile in relazione alla propria popolazione e al PIL, per tal via istituzionalizzando un'inaccettabile mercificazione dei soggetti richiedenti asilo e dei relativi diritti fondamentali, inverosimilmente sviliti a livello di oggetti suscettibili di valutazione economica.

Oltretutto, è da rimarcare che i Regolamenti *screening* e Eurodac relativi al raccoglimento, identificazione e conservazione dei dati biometrici delle persone migranti, avallano la discutibile discriminatoria binarietà del diritto euro-centrico anche in relazione alla raccolta e all'utilizzo di dati di tal fatta atteso che in sede di approvazione dell'AI Act⁶ l'UE ha dichiarato di volerne limitare l'uso per i cittadini europei: dunque, è confermata l'ispirazione securitaria a fondamento di tale nuovo Patto ed in forza del quale un migrante continua ad essere considerato come una potenziale minaccia.

Conseguentemente, non può stupire che, da un lato, Eurodac preveda un obbligo a carico di migranti, richiedenti asilo e apolidi a partire dai 6 anni di fornire dati personali e biometrici, impronte digitali e scansioni del viso al fine dell'archiviazione, né che, dall'altro, con il Regolamento *screening*, invece, il trattamento alle frontiere diventerà la regola in forza del rafforzamento del concetto di finzione del non ingresso (art. 8 del Regolamento *che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817* e che distingue tra frontiere esterne e territorio dello Stato): in sostanza, chiunque si presenti alle frontiere non sarà considerato legalmente nel territorio dello Stato membro (e quindi nell'UE) e dovrà rimanere a disposizione delle

⁶ Regolamento (UE) 2024 del Parlamento e del Consiglio *che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)*, del 13 maggio 2024, in GUUE L, del 22 maggio 2024.

autorità senza le piene tutele previste dalla legislazione europea, fra cui quelle relative al diritto alla difesa.

Ulteriore criticità ascrivibile al pacchetto di norme in questione sembra viepiù riconducibile a quanto prescritto dal Regolamento *concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147* laddove si individua nella strumentalizzazione di flussi migratori di massa composti da cittadini di Paesi terzi o apolidi da parte di uno Stato terzo o di un attore non statale ostile (lett. b, c. 4, art. 1) al fine di destabilizzare l'UE (si pensi al caso della Bielorussia) un'ulteriore ipotesi in cui il singolo Stato europeo (previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione UE – art. 2) è legittimato a ridurre drasticamente le garanzie di esame delle domande di asilo e ad applicare misure generalizzate di detenzione fino a un massimo di sei mesi rinnovabili una sola volta (art. 5, cc. 1 e 2), anche in assenza di reale difficoltà nella gestione del sistema di asilo del Paese membro medesimo; in particolare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento *de quo* gli Stati membri in questione a) potranno prorogare fino a sei mesi il termine per la durata massima per la procedura di esame alla frontiera delle domande finalizzate all'ottenimento della protezione internazionale di cui all'art. 51, c. 2 del Regolamento (UE) 2024 *che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la Direttiva 2013/32/UE*, b) non saranno tenuti a esaminare, in materia di procedura accelerata, le domande inoltrate ai sensi dell'art. 42, c. 1, lett. j (richiedente con una cittadinanza o, se apolide, in possesso di una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20%) di tale ultimo arresto normativo richiamato, c) al contempo potendo ridurre questa percentuale fino al 5%, nonché d) nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente sia un cittadino o, se apolide, una precedente dimora abituale in un Paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 50 %. In pratica, ulteriori ipotesi di sostanziale violazione da parte dell'UE dei diritti fondamentali dei migranti, nonché del divieto di *non refoulement* di cui alla Convenzione di Ginevra del '51.

3. Il *Green Deal*: contraddizioni e surrealtà della politica ambientale dell'UE

Il *Green Deal*⁷ europeo rappresenta certamente un'iniziativa apprezzabile, e non semplicemente con riguardo agli obiettivi che si propone di perseguire, ma, ancor prima,

⁷ Annunciato tramite la Comunicazione dell'allora neo insediata Commissione europea, datata 11 dicembre 2019 e dall'eloquente titolo "Il *Green Deal Europeo*" (consultabile all'indirizzo eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=IT), tramite la quale l'esecutivo di Bruxelles raccoglie gli input lanciati in occasione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e contenuti all'interno dell'Agenda strategica 2019 – 2024, ed alla quale è allegata una tabella di marcia finalizzata a "rendere sostenibile l'economia dell'UE, trasformando i problemi ambientali e climatici in opportunità in tutti gli ambiti e rendendo la transizione giusta e inclusiva per tutti". In particolare, tale documento, articolato in quattro punti ed incentrato sull'auspicata *leadership* mondiale dell'Europa in tema, si pone come principali obiettivi la trasformazione dell'economia dell'UE per un futuro sostenibile in forza di politiche innovative basate sul ripensamento degli strumenti di approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell'economia, la mobilitazione dell'industria ispirata al raggiungimento di un modello economico pulito e circolare, la costruzione e la ristrutturazione di immobili eseguite in modo efficiente sotto il profilo

relativamente alla rivoluzionaria *ratio* di matrice sistemica che pare ispirarlo: l'ambizioso programma europeo in questione, infatti, reca con sé un radicale mutamento dello stile di vita dei cittadini europei, e ciò in considerazione delle implicazioni anche e soprattutto di carattere etico-sociale derivanti dall'astratto superamento dell'attuale struttura economica neo liberista che caratterizza l'Europa unita fin dalla sua genesi.

Perlomeno in teoria, cioè, tale mastodontico piano d'azione costituisce riflesso diretto di una rinnovata idea di sistema, in particolare fondata sul rispetto e recupero dell'ambiente in forza di parametri sulla carta capaci di produrre effetti benefici anche dal punto di vista economico, e ciò sul presupposto della sostanziale irreversibilità della crisi in cui l'attuale modello capitalistico sembra essere sprofondato (con sé, tra l'altro, trascinando istanze ed esigenze di natura sociale di fatto rivelatesi incompatibili con obiettivi quali la massimizzazione dei profitti ed il raggiungimento dell'ottimale livello

energetico e delle risorse, l'accelerazione della transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, la progettazione di un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell'ambiente, il preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità e un ambiente privo di sostanze tossiche ("inquinamento zero"). A tali fini sarà, inoltre, necessario perseguire i finanziamenti e gli investimenti verdi, così garantendo una transizione giusta dall'attuale sistema economico, al contempo ricorrendo, da parte dei vari Paesi membri, a strumenti di bilancio "verdi" funzionali al riorientamento degli investimenti pubblici, consumi e tassazione verso le relative priorità e conseguente abbandono di quelle dannose, al contempo stimolando la ricerca e l'innovazione, e facendo leva sull'istruzione e la formazione, il tutto in nome del principio del "non nuocere". In tema e in generale con riguardo alla considerazione e tutela dell'ambiente da parte dell'UE, v., tra gli altri, L. LIONELLO, *Il Green Deal europeo. Inquadramento giuridico e prospettive di attuazione*, in *Jus Vita e Pensiero*, fascicolo n. 1, 2020, disponibile al <https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-il-green-deal-europeo-inquadramento-giuridico-e-prospettive-di-attuazione-5330.html>, pp.105-142; S. TAGLIAPIETRA, *Il «Green Deal europeo» della presidente von der Leyen: quali priorità?*, in *Equilibri*, fascicolo n. 2, 2019, pp. 284-290; G. ASARO, M. FISICARO, *Il Green Deal Europeo*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, fascicolo n. 1/2020, pp. 279-287; L. PAGANETTO, *Europa e sfide globali. La svolta del Green Deal e del digitale*, Roma, 2020; S. CAVALIERE, *Il progetto Green New Deal e gli incentivi verdi: è tutto oro quello che luccica?*, in *Diritto pubblico europeo rassegna online*, fascicolo n.1, 2020; M. LEONARD MARK, J. PISANI-FERRY, J. SHAPIRO, S. TAGLIAPIETRA, G. WOLF, *The Geopolitics of European Green Deal*, in *Policy Contribution*, fascicolo n. 4, 2021, pp. 1-23; P. ESTELA MARTÍN, *El Pacto Verde Europeo: ¿posible salida verde de la crisis de la Covid-19?*, in *Revista General de Derecho Europeo*, fascicolo n. 51, 2020; L. KRAMER, *EU Environmental Law*, London, 2016; S. KINGSTON, *European Environmental Law*, Cambridge, 2017; G. VAN CALSTER, L. REINS, *EU Environmental Law*, Cheltenham-Northampton, 2017; R. GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018; B. VANHEUSDEN, *Harmonisation in EU Environmental and Energy Law*, Cambridge, 2022; M. FALCONE, *Il Green Deal europeo per un continente a impatto climatico zero: la nuova strategia europea per la crescita tra sfide, responsabilità e opportunità*, in *SIE*, fascicolo n. 2, 2020, p. 379 ss.; L. LIONELLO, *Il Green Deal europeo: inquadramento giuridico e prospettive di attuazione*, in *JUS Online*, 2020, p. 105 ss.; F. FERRARO, *L'evoluzione della politica ambientale dell'Unione: effetto Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti*, in *I Post di AISDUE*, IV, 2022, p. 170 ss.; D. BEVILACQUA, *La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2022, p. 297 ss.; G. D'ANDREA, *La lotta ai cambiamenti climatici*, in R. GIUFFRIDA, F. AMABILI (a cura di), *La tutela dell'ambiente nel diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2018, p. 227 ss.; P. FOIS, *Il diritto ambientale dell'Unione europea*, cit., p. 61 ss.; L. KRAMER, *Eu Environmental Law*, London, 2016, VIII ed., p. 329 ss.; G. F. CARTEI (a cura di), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Torino, 2013; L. SCHIANO DI PEPE, *Cambiamenti climatici e diritto dell'Unione europea. Obblighi internazionali, politiche ambientali e prassi applicative*, Torino, 2012; F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, *Tutela transnazionale dell'ambiente*, Bologna, 2012, p. 251 ss.; B. NASCIBENE, *L'evoluzione in tema di tutela dell'ambiente nel diritto dell'Unione europea. Problemi di interpretazione e attuazione, nel nostro paese, delle norme UE*, in B. NASCIBENE, L. GAROFALO (a cura di), *Studi su ambiente e diritto. Il diritto dell'Unione Europea*, 2012, p. 35 ss.; V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra governo dell'economia e principi costituzionali*, in R. FERRARA, P. M. VIPIANA (a cura di), *"I nuovi diritti" nello stato sociale in trasformazione. La tutela dell'ambiente tra diritto interno e diritto comunitario*, Padova, 2002, p. 267 ss.; L. KRAMER, *Manuale di diritto comunitario per l'ambiente*, Milano, 2000, p. 66 ss.

di produttività dei mercati); in altri termini, gli elementi per una reale storica conversione in prospettiva eco-umanistica senza precedenti sembrano esserci tutti.

Tuttavia, a ben ragionare, le cose non stanno proprio così, e ciò per una serie di motivazioni che proveremo ad indicare.

Innanzitutto, interrogativi certamente non trascurabili sorgono in merito alle fonti da cui dovrebbero trarre origine gli ingenti finanziamenti che il programma in oggetto richiede, in particolare per il tramite dell'accennato Fondo per una transizione giusta su cui si basa, tra l'altro, il relativo Meccanismo: tale pilastro, che dovrebbe concorrere a sostenere il passaggio dall'attuale sistema ad un'economia moderna, competitiva ed efficiente e basata su una crescita capace di prescindere dalle emissioni globali di gas serra, dall'impiego incontrollato delle risorse, nonché dalla produzione di rifiuti, infatti, si basa su cofinanziamenti nazionali e regionali che, a loro volta, attingeranno ai fondi regionali per lo sviluppo regionale e sociale (Fesr e Fes+), con conseguente rischio di compromissione delle politiche di coesione previste a favore delle regioni più svantaggiate.

E rimanendo in tema, non può, oltretutto, trascurarsi come i fondi previsti nell'ambito del suddetto Meccanismo siano, a loro volta, in gran parte destinati alle indennità di disoccupazione, nonché ai programmi di riqualificazione dei lavoratori che, inevitabilmente, saranno colpiti dalla transizione e che non è affatto scontato troveranno adeguata riallocazione all'interno del nuovo contesto socio-economico previsto dal *Green Deal*.

Ciò rimanda ad un'ulteriore criticità, segnatamente costituita dalle devastanti ricadute in termini di perdita di posti di lavoro (circa undici milioni) che l'accennato processo di decarbonizzazione ineluttabilmente implicherà con riguardo ai settori dell'acciaio, dei prodotti chimici, del cemento, dell'industria tessile e del comparto automobilistico, e non a caso oggetto delle perplessità avanzate da alcuni Paesi dell'est europeo (Polonia *in primis*) in occasione del Consiglio dell'11 dicembre 2020 a proposito delle conseguenze nefaste potenzialmente insite a danno dei lavoratori nel processo di riduzione delle emissioni di CO₂.

A tal proposito, rinnovate perplessità originano dai c.d. “dazi climatici”, ossia quei gravami finanziari su prodotti nocivi per l'ambiente che, come ad esempio la *carbon tax*, paiono finalizzati a proteggere il comparto industriale europeo dalla concorrenza dei Paesi extra UE: in particolare, non dovendo sottostare alle limitazioni ed ai vincoli imposti dal *Green Deal*, questi ultimi sarebbero liberi di proporre prezzi estremamente concorrenziali, con conseguente inevitabile probabile pregiudizio proprio a carico dell'industria europea, nonché nascita di tensioni a livello internazionale⁸.

Ancora, con riguardo ad uno dei momenti fondamentali del piano d'azione in esame, e cioè la riscoperta della politica “dal produttore al consumatore”, più di un rilievo potrebbe in realtà muoversi nei confronti dell'Unione Europea atteso che proprio il Vecchio continente è secondo solo alla Cina per livello di importazioni di prodotti agricoli da Paesi meno sviluppati come il Brasile (il conseguente rischio è che la deforestazione amazzonica sia implementata per far fronte ad un ulteriore aumento della domanda agricola europea): ciò consente agli europei di coltivare meno intensamente, mentre le relative importazioni provengono da Paesi con leggi ambientali meno severe di quelle europee, ed in più gli accordi commerciali dell'UE non richiedono che le importazioni siano prodotte in modo sostenibile. Anzi, ogni Nazione è libera nel definire e applicare la sostenibilità in modo diverso: molti Stati extra UE, ad esempio, utilizzano pesticidi,

⁸ Cui si aggiungerebbe il rischio che la WTO dichiari l'illegittimità della *carbon tax* all'interno di un contesto di libero scambio quale quello interstatuale.

erbicidi e organismi geneticamente modificati rigorosamente limitati o addirittura vietati nell'UE.

In pratica, ciò significa che la maggior parte degli Stati membri dell'UE sta sostanzialmente esternalizzando i danni ambientali prodotti all'interno di altri Paesi non europei, prendendo al contempo il merito delle politiche verdi promosse tra i propri confini⁹.

Al fine di porre rimedio, almeno in parte, a tutto ciò l'UE potrebbe promuovere nuove politiche agricole, in tal modo rafforzando i propri propositi in tema e, dunque, allargando la propria prospettiva “green”, in particolare in una triplice direzione:

- Armonizzare gli standard di sostenibilità. L'Europa dovrebbe snellire e allineare le norme ambientali per le importazioni e i prodotti nazionali, e contestualmente sviluppare e promuovere un chiaro sistema di certificazione ed etichettatura: sebbene la normativa non gode di applicazione extraterritoriale, così facendo potrebbe però esigere che le merci che entrano nel mercato europeo soddisfino le sue normative e ciò, con ogni probabilità, incoraggerebbe i produttori esterni ad elevare i loro standard ai livelli dell'UE;
- Ridurre i consumi. Incoraggiare gli europei a mangiare meno carne e latticini ridurrebbe la necessità di importazioni agricole, anche se il dibattito politico riguardo a questo tema rappresenta un tradizionale terreno di scontro tra opinioni diverse, anche in considerazioni di peculiarità di natura etico e morale¹⁰.
- Aumentare la produzione interna. La dipendenza dell'UE dalle importazioni agricole è il risultato di decenni di politiche ed eventi che hanno ridotto la superficie dei terreni agricoli. Ad esempio, negli anni '90, le imprese agroalimentari non competitive nell'Europa orientale sono state abbandonate in seguito al crollo dell'Unione Sovietica. Nel decennio successivo, le riforme della politica agricola comune (PAC) dell'UE hanno fissato sovvenzioni basate sulla superficie, non sulla produzione, con l'obiettivo esplicito di ridurre la produzione alimentare nel suo complesso. Alcuni dei terreni abbandonati — ad esempio aree con meno biodiversità o usi non agricoli — potrebbero ora essere riqualificate e destinate all'uso agricolo.

Anche sul piano dell'impatto climatico c'è chi dubita delle promesse del *Green Deal*, in quanto lo sforzo di trasformazione dell'Europa non sarà risolutivo, in realtà, senza la collaborazione di Stati Uniti e Cina: il Vecchio continente produce solo il 9% delle emissioni mondiali di gas serra, e, se anche conseguisse il suo utopistico obiettivo di azzeramento delle emissioni entro il 2050, non contribuirebbe certamente a limitare il

⁹ Ad esempio, tra il 1990 e il 2014, le foreste europee si sono espanse del 9%, una superficie approssimativamente equivalente alle dimensioni della Grecia (13 milioni di ettari). Altrove circa 11 milioni di ettari sono stati dispersi per coltivare colture consumate all'interno dell'UE e tre quarti di questa deforestazione erano legati alla produzione di semi oleosi in Brasile e Indonesia, regioni con una biodiversità senza pari e sede di alcuni dei più grandi pozzi di assorbimento del carbonio del mondo, cruciali per mitigare il cambiamento climatico. D'altro canto, l'agricoltura occupa una posizione peculiare all'interno del contesto che ci occupa in tale sede: questa, infatti, può definirsi, allo stesso tempo, vittima e carnefice dei cambiamenti climatici perché, se è vero che le attività agricole dipendono direttamente dalle condizioni climatiche, al contempo l'agricoltura contribuisce anche ai cambiamenti climatici attraverso il rilascio di gas serra nell'atmosfera, e cioè metano derivante da processi di digestione del bestiame e letame immagazzinato e protossido di azoto, riconducibile ai fertilizzanti azotati organici e minerali. Quindi, se l'agricoltura è più vulnerabile ai cambiamenti climatici rispetto alla maggior parte degli altri settori dell'economia, tuttavia, può anche contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra.

¹⁰ Un'idea di compromesso potrebbe al riguardo trovarsi nell'addossare alcuni dei costi ambientali sul prezzo dei prodotti alimentari, scoraggiandone così il consumo, ma salvaguardando, allo stesso tempo, principi quali la sicurezza alimentare e l'accesso alle risorse.

riscaldamento globale alla soglia di 1,5 gradi, come noto limite estremo da non superare per la salvaguardia dell'ecosistema.

Al di là di tutto, ciò che non convince del tutto è rappresentato dalle concrete possibilità di successo di un piano d'azione essenzialmente fondato su un totale superamento dell'ispirazione neo-liberista all'origine della nascita dell'attuale UE in nome della riscoperta di valori ed ideali tradizionalmente alieni alle dinamiche e logiche mercantili in assenza di riforme atte a preliminarmente riscrivere l'intera architettura politico-istituzionale dell'ordinamento europeo in direzione antitetica a quella attuale: se davvero appare ormai impellente la necessità di individuare nuove *rationes* ad ispirazione delle politiche europee una volta preso atto del fallimento del sistema capitalistico, dovrebbe, cioè, conseguentemente procedersi ad una totale rifondazione della struttura dell'UE, propedeutica e funzionale all'individuazione di qualsivoglia differente orizzonte di senso rispetto al ciò in essere (tra l'altro implicante il compimento del processo d'integrazione europeo in senso federalista)

Non può, infatti, trascurarsi come la conformazione del comparto ordinamentale caratterizzante l'Unione europea, unicum all'interno del panorama gius-internazionalistico, sia direttamente da ricondurre agli obiettivi originari a fondamento della nascita dell'allora CEE, ed in particolare relativi, sulla scorta dei consensi raccolti, nonché dei risultati raggiunti qualche anno prima dalla CECA, alla costruzione di uno spazio economico condiviso ove i fattori produttivi potessero liberamente circolare¹¹; l'improvvisa svolta in direzione altra rispetto a quest'ultima, a sua volta prodotto di un'anomala conversione di stampo socio-ambientalista da parte di un'Europa adesso capace, a quanto pare, di dotarsi di una coscienza, lasciando però, al contempo, immutati compiti, divisioni di attribuzioni e caratteri con riguardo alle proprie Istituzioni ed ai rapporti tra queste e gli Stati membri, non pare quindi opzione condivisibile, e soprattutto costituisce, nell'opinione di chi scrive, un invincibile *vulnus* potenzialmente fatale con riguardo alle concrete possibilità di successo ascrivibili al *Green Deal*.

Tutto ciò salvo ad essere considerato, quest'ultimo, alla stregua di un'astuta operazione di carattere economico mascherata da intenti pseudo umanistici: il richiamo a nobili principi quali la riconsiderazione dell'individuo "al centro del ragionamento politico", la tutela dell'ambiente in cui viviamo, la cura dell'ecosistema, ecc., più precisamente, proprio perché non accompagnati da quanto indicato ed in considerazione del ripetuto richiamo a motivazioni (anche) economiche attribuibili all'ambizioso progetto de quo, inevitabilmente alimentano sospetti in merito ad un uso politico di tali tematiche, strategia ideale al fine di celare le reali intenzioni anche alla base delle politiche europee "verdi".

E per ciò che ci riguarda più da vicino, il silenzio che contraddistingue anche il *Green Deal* in merito alle migrazioni climatiche pare porsi in assoluta coerenza rispetto ai rilievi critici testé avanzati: se davvero, infatti, l'essenziale motivazione a fondamento di tale piano d'azione fosse (stato) rappresentato dalla considerazione *tout court* dell'ambiente come valore assoluto da riscoprire, si ritiene che l'attenzione di Bruxelles in tal senso avrebbe dovuto interessare anche il fenomeno richiamato, magari ipotizzando una sinergica interazione con gli strumenti normativi di cui l'UE si è dotata nel corso del tempo al fine della gestione degli immigrati.

¹¹ Ciò spiega anomalie quali l'assenza di una rigida tripartizione dei poteri, e di cui l'endemica criticità di cui l'ordinamento europeo è latore rappresentata dal deficit democratico costituisce l'immediato precipitato logico-giuridico.

4. La tutela dei diritti umani in Europa come espressione di un discutibile neo-relativismo.

Il quadro complessivo risultante dalle criticità mosse nei confronti delle più recenti iniziative politiche e legislative dell'UE in ambito migratorio ed ambientale non sembra certamente dei più incoraggianti, soprattutto se posto in relazione al ruolo di assoluto rilievo che, perlomeno in astratto, l'Europa ricopre con riguardo alla tutela dei diritti dell'uomo: al riguardo, non può sfuggire l'approccio quanto meno contraddittorio da parte dell'ordinamento europeo, sì scrupoloso nella ricerca del livello ottimale di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo, da un lato, ma sempre più contraddistinto da scelte normative palesemente ispirate all'esasperata difesa dei propri confini rispetto all'ingresso di soggetti non cittadini europei, nonché da una non del tutto convincente rinnovata considerazione dell'ecosistema, dall'altro.

L'indubbia rilevanza che, infatti, assumono le posizioni di autentica avanguardia che l'Europa ha assunto non solo formalmente ma anche e soprattutto giuridicamente in materia di diritti dell'uomo per il tramite della promulgazione della Carta di Nizza (insignita da parte del Trattato di Lisbona del medesimo valore giuridico riconosciuto ai Trattati contestualmente all'adesione dell'UE alla CEDU¹²), stride particolarmente con la deriva di matrice protezionistica che contraddistingue le recenti scelte politico-normative da parte del Vecchio Continente nella direzione di un sostanziale rafforzamento della fortezza Europa¹³, in nome di un discutibile relativismo nettamente in contrasto con l'anelito universalistico permeante la dogmatica alla base dei diritti essenziali dell'individuo. Non può al riguardo ignorarsi, infatti, come dal combinato disposto tra quanto previsto in tema di protezione dei diritti fondamentali e la considerazione del non cittadino richiedente accoglimento all'interno dei nostri confini sia possibile individuare

¹² Al netto delle criticità, in tal ultimo senso emerse nel dibattito dottrinario, soprattutto a seguito della nota posizione assunta al riguardo dalla Corte di Giustizia UE con il proprio parere n. 2/2013, *emesso ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 11, TFUE – Progetto di accordo internazionale – Adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Compatibilità di detto progetto con i Trattati UE e FUE*, del 18 dicembre 2014.

¹³ V. a proposito tra gli altri, U. VILLANI, *I principi della politica di asilo e d'immigrazione dell'Unione e il rischio di 'fortezza Europa'*, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, fascicolo n.2, 2023, pp. 5-20, opportuno nel ricordare che “Le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, che della solidarietà costituisce un corollario (art. 80 TFUE). La politica comune dell'immigrazione, in particolare, è intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani (art. 79, par. 1, TFUE). In materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea l'Unione sviluppa una politica comune volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento (art. 78, par. 1, TFUE)” e dell'utilizzo dello stesso in sede giurisprudenziale laddove “La Corte di giustizia ne ha fatto applicazione nella sentenza del 6 settembre 2017, cause C-643/15 e C-675/15, con la quale ha respinto i ricorsi della Slovacchia e dell'Ungheria, che avevano impugnato la decisione 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015, che istituiva (ai sensi dell'art. 78, par. 3, TFUE) un meccanismo temporaneo di ricollocazione obbligatoria a favore della Grecia e dell'Italia, sottoposte, all'epoca, a un'eccezionale pressione di flussi migratori provenienti dal Mediterraneo. La Corte ha motivato la sua decisione osservando, tra l'altro, che il Consiglio, nell'adottare la decisione impugnata, era tenuto a dare attuazione al principio di solidarietà, come del resto la stessa decisione dichiarava. Il principio è stato più volte richiamato anche nella sentenza del 2 aprile 2020, cause C-715/17, C-718/17 e C-719/17, con la quale, su ricorso della Commissione, la Corte di giustizia ha accertato l'inadempimento della citata decisione 2015/1601 (oltre che della precedente decisione 2015/1523) da parte della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca”.

un palese scarto di matrice discriminatoria, inaccettabile per un'Europa astrattamente ispirata a valori quali la democrazia e proprio la protezione dei diritti dell'uomo.

E se si consideri l'attribuzione della cittadinanza europea alla stregua di sostanziale privilegio attribuito al singolo sulla base del possesso di quella nazionale, ecco che la contraddizione *de quo* giunge ad un'amplificazione tale da stravolgere i caratteri tipici della categoria dei diritti umani in direzione relativistica: solo il cittadino europeo, in altri termini, sarà ammesso a godere di prerogative che, in realtà, non sopportano *in re ipsa* condizionamenti di sorta.

Conseguentemente, se la posizione che l'UE ha deciso di ricoprire in nome della difesa dei diritti inviolabili è da considerarsi reale, sembra necessario che quest'ultima, in piena coerenza con la suindicata prospettiva di matrice autenticamente umanistica, intanto rifocalizzi in direzione includente e di ampliamento di diritti le proprie politiche in ambito migratorio, sì accantonando l'esponenziale ritirarsi a difesa dall'alieno. E un primo passo in tale direzione potrebbe individuarsi nella promulgazione di una normativa finalmente uniforme in materia di concessione del diritto d'ingresso e di cittadinanza all'interno del territorio europeo, nella specie caratterizzata da criteri e condizioni d'ingresso ispirati all'allargamento dei soggetti ammessi entro i nostri confini e ciò non più sulla base del sostanziale snobismo antropologico caratterizzante l'attuale discrezionalità di cui godono i singoli Stati in questo senso, ma, al contrario, in nome del riconoscimento di diritti universali che, in quanto, tali appartengono al patrimonio giuridico di ogni individuo in sé considerato. Ciò, tra l'altro, avrebbe come immediata ricaduta l'equiparazione tra cittadini europei e non, in particolare in nome di una cittadinanza globale essenziale, dunque ispirata dalla categoria dei diritti fondamentali e pienamente in armonia con quanto l'Europa promuove in tale contesto¹⁴.

Oltretutto, l'apertura nei confronti dell'esterno che conseguirebbe all'auspicata conversione agli accennati ideali e fini non economico-mercantili, ma ispirati alla prioritaria considerazione dell'individuo scevro da caratterizzazioni vario genere, permetterebbe altresì di scardinare (e non solo all'interno dell'UE) pregiudizi e preconcetti alla base di ogni forma di resistenza al fenomeno migratorio per il tramite di un ribaltamento di approccio al tema sol se lo si consideri alla stregua di formidabile strategia di adattamento, nonché di recuperare il pieno rispetto del diritto di asilo di cui all'art. 18 della Carta di Nizza. Conseguentemente, potrebbe non essere la migrazione, ma al contrario l'assenza di migrazione responsabile di un aumento di criticità a vari livelli a causa delle politiche migratorie restrittive dei Paesi di destinazione: la mancanza di migrazione, in particolare, può aumentare la pressione sulla popolazione locale, esacerbare la scarsità di risorse e aumentare il rischio di conflitti nei Paesi di origine.

Considerazioni in parte analoghe sembrano emergere avuto riguardo alla tutela dell'ambiente: un'autentica transizione verde richiederebbe una profonda revisione dell'attuale sistema economico europeo nella prospettiva di un nuovo modello di sviluppo che, per il tramite della suddetta rinnovata priorità da riconoscere all'individuo, si (pre)occupi anche e soprattutto delle diseguaglianze sociali e ove, dunque, il concetto di sostenibilità acquisisca una valenza ulteriore a quella riconducibile al mero ambito ambientale e funzionale alla costruzione di un vero e proprio Stato eco-sociale europeo. Sembra piuttosto indubbio, infatti che, qualora la transizione verde dovesse avvenire a scapito delle fasce più deboli della popolazione e dei lavoratori, così esacerbando

¹⁴ Per ciò che ci riguarda più da vicino, una variazione sul tema in questo senso potrebbe essere rappresentata dalla previsione normativa in merito alla concessione di visti climatici, legati cioè a condizioni ambientali estreme a motivo della richiesta di accoglimento all'interno dei confini europei, in ultima analisi da ricondurre alla considerazione dell'ambiente alla stregua di diritto umano.

disuguaglianze ed indigenza (con conseguenti non indifferenti contraccolpi a carico degli Stati membri e delle Istituzioni) sarà inevitabile considerarla un sostanziale fallimento.

Insomma, anche in questo contesto il *focus* dell'azione del legislatore europeo dovrebbe essere rappresentato da una svolta autenticamente umanistica, ed in forza della cui sovrapposizione al tema migratorio potrebbe vieppiù costituire l'occasione per l'Europa di colmare la macroscopica lacuna che attualmente contraddistingue l'ambito gius-internazionalistico in relazione alla categoria dei migranti climatici, e, dunque, per motivazioni differenti a quanto previsto dalla richiamata Convenzione di Ginevra del '51¹⁵.

In particolare, analizzando la relazione tra il fenomeno ambientale e la corrispondente tutela giuridica approntata a livello gius-internazionalistico relativamente a coloro che migrano, si rimarca che in sostanza risultano disciplinati soltanto limitati casi: a) il primo è quello in cui la migrazione è causata da un conflitto di natura climatica da cui origini un fondato timore di persecuzione legato al medesimo ed in conseguenza del quale, dunque, gli individui coinvolti saranno assimilabili ai rifugiati; b) poi, vi è l'ipotesi in cui a seguito di un danno ambientale il singolo governo dovesse rifiutarsi di prestare assistenza a favore di quella fetta della propria popolazione vittima della catastrofe e i cui componenti, di conseguenza, acquisirebbero il diritto allo *status* di rifugiato in quanto oggetto di persecuzione (da intendersi, dunque, anche come riconducibile ad un comportamento passivo delle autorità); c) infine, si registra l'eventualità di perdita di cittadinanza a causa della sommersione di interi Stati per innalzamento del livello del mare e i cui cittadini assumono lo *status* di apolide.

In realtà, sembra ormai piuttosto evidente come, anche e soprattutto in riferimento a questa tipologia di indotto nomadismo richiamata, si ponga sempre più pressante la necessità, *rectius* l'emergenza¹⁶ di predisporre a livello transnazionale appositi strumenti

¹⁵ In tema, v.: M. CASTIGLIONE, *Oltre l'hazard paradigm: la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il fondato timore di essere perseguitato a seguito dei cambiamenti climatici, disastri naturali e degradazione ambientale*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, fascicolo 1/2023, 2023, p. 73 ss.; I. CARACCILO G. CELLAMARE, A. DI STASI, P. GARGIULO (a cura di), *Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte*, Napoli, 2022; C. M. PONTECORVO, *La tutela internazionale dei "migranti climatici", tra (persistenti) limiti normativi e (recenti) prospettive giurisprudenziali*, in I. CARACCILO, G. CELLAMARE, A. DI STASI, P. GARGIULO (a cura di), *op.cit.*; M. ACIERNO, *Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e prospettive future*, in P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, V Edizione, Santarcangelo di Romagna, 2021; G. SCIACCALUGA, *International Law and the Protection of "Climate Refugees"*, Basingstoke, 2020; M. A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, *Migrazioni ambientali: libertà di circolazione vs. protezione?*, in *Cosmopolis sezione "Naufragio con spettatori: noi e i migranti"*, fascicolo 1, 2019; N. AHMAD, S. JOLLY, *Climate Refugees in South Asia. Protection Under International Legal Standards and State Practices in South Asia*, Singapore, 2019; S. BEHRMAN, A. KENT, *Facilitating on the Resettlement and rights of Climate Refugees: an Argument for Developing Existing Principles and Practices*, London, 2018; R. MCLEMAN, *On the Origins of Environmental Migration*, in *Fordham Environmental Law Review*, fascicolo n. 20(2), 2017, pp. 403-425; E. PIGUET, *From "Primitive Migration" to "Climate Refugees": The Curious Fate of the Natural Environment*, in *Annals of the Association of American Geographers*, fascicolo n. 103(14), 2013, pp. 148-162; M. M. NASER, *Climate Change, Environmental Degradation, and Migration: A Complex Nexus*, *William & Mary Envi Law and Policy Review*, fascicolo n.3, 2012; J. MCADAM, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, Oxford, 2011; F. GEMENNE, *How They Became the Human Face of Climate Change. Research and Policy Interactions in the Birth of the 'Environmental Migration' Concept* in E. PIGUET, A. PECOUD, P. DE GUCHTENEIRE (eds.), *Migration and Climate Change*, Cambridge, 2011.

¹⁶ Decisamente allarmanti le stime dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) secondo cui dal 2008 una media annuale di 21,5 milioni di persone sono state sfollate con la forza a causa di eventi meteorologici, come inondazioni e ondate di calore, numeri che oltretutto si prevede aumenteranno nei prossimi decenni: *entro il 2050 più di un miliardo di persone non avrà accesso sufficiente all'acqua, il degrado del suolo potrebbe raggiungere il 90%, mentre la domanda di cibo potrebbe aumentare del 60%*. Cfr. SIPRI, *Environment of Risk: Security in a New Era of Risk* (2022) e il rapporto Groundswell della

finalizzati all'individuazione di una definizione condivisa di migrante (o rifugiato o sfollato che dir si voglia) climatico, capace di racchiudere in sé tutti i principali fattori che differenziano coloro che si spostano per motivi ambientali rispetto alla figura di migrante "classico" (e da non confondere con gli IDP, acronimo di *internally displaced people*, definite dall'UNHCR come "*persone o gruppi di persone che sono state forzate o costrette a fuggire o abbandonare le proprie case o luoghi di residenza abituale per evitare effetti di conflitti armati, situazioni di violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o disastri naturali causati dall'essere umano e che non hanno oltrepassato confini di Stato riconosciuti a livello internazionale*"¹⁷) e funzionale alla stesura di relativa disciplina giuridicamente vincolante¹⁸. Per quanto, infatti, la comunità internazionale abbia profuso nel corso del tempo un impegno non indifferente al fine di prevedere una qualche forma di tutela nei confronti dei soggetti in questione, ciò, tuttavia, non si può concludere abbia condotto all'individuazione di autentica normazione *legally binding* nei confronti degli Stati, non potendo certamente al riguardo considerarsi quanto riconducibile al regime internazionale del cambiamento climatico, ovvero l'insieme di istituzioni, convenzioni e documenti costituiti come risposta al cambiamento climatico e con alla base la *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), un trattato ambientale internazionale concluso durante il Summit della Terra di Rio de

Banca mondiale (2021) (previsioni sostanzialmente confermate dall'*International Displacement Monitoring Centre* (IDMC) che conferma che gli effetti del cambiamento climatico come la desertificazione, l'aumento delle temperature, la perdita di biodiversità, l'intensificarsi di eventi atmosferici avversi e l'aumento del livello dei mari stanno gradualmente riducendo le chance di avere accesso al cibo e all'acqua, oltre a rendere certe aree del pianeta inospitali alla vita. Secondo le proiezioni di IDMC nel 2020 questi eventi hanno dato origine da soli a circa 30 milioni di ricollocamenti in 149 paesi). Tuttavia, attualmente la più autorevole fonte di evidenza scientifica in tema è costituita dai rapporti del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC) e dei quali si può prendere visione sul sito internet dell'IPCC: <https://www.ipcc.ch>.

¹⁷ UNHCR, *Guiding Principles on International Displacement*, 1998.

¹⁸ Interessante al riguardo la proposta paventata da parte della dottrina di mutuare per il contesto europeo l'esperienza maturata all'interno dell'America latina, con specifico riferimento all'interpretazione resa da parte dell'Alto Commissario ONU per i Rifugiati nei confronti della Dichiarazione di Cartagena del 1984 relativa ai flussi migratori causati dai conflitti armati interni a Guatemala e El Salvador attraverso le proprie *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, del 1 ottobre 2020. In particolare, si sottolinea che la clausola generale contenuta all'interno della suddetta Dichiarazione e riguardante "altre circostanze che hanno seriamente turbato l'ordine pubblico" come cause giustificatrici dell'abbandono della propria terra e della relativa richiesta di asilo possa ricomprendere anche le cause naturali, in aggiunta a quelle addebitabili all'azione dell'uomo: "*Under the category of circumstances which "have seriously disturbed public order", it seems plausible to also include events caused by climate change (hurricanes, floods, etc.) if they affect public order. Indeed, in the past the CIREFCA (International Conference on Central American Refugees, ndr) concluded that that category of circumstances includes only human-caused events, thus leaving out natural phenomena from the scope of the Cartagena Declaration. More recently, however, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has held that people displaced by the adverse effects of climate change and natural disasters can be refugees under the regional criteria for granting this status, thus allowing States to interpret climate change-related disasters as circumstances that "have seriously disturbed public order". In this regard, the UNHCR has held that it is irrelevant whether the disruption of public order stems from natural causes or whether it is a human-made event (actually, in such complex situations, it is difficult to attribute responsibility). The decisive point for deciding on eligibility for refugee status in connection of natural disaster seems to be whether the State's effectiveness, the rule of law and human dignity have been seriously affected. If there is an impact on the asylum seeker's place of habitual residence that forces him or her to leave this country, and if the concerned State and the international community are unwilling or unable to address that impact, then the displaced person may be eligible for refugee status as defined in the Cartagena Declaration*". Così I. CARACCILO, *Rethinking Legal Categories on Forced Migration: Latin American Specificity and Possible Fertilisation of the European System*, in A. DI STASI, I. CARACCILO, G. CELLAMARE, P. GARGIULO (eds.) *op.cit.*

Janeiro nel 1992: com'è noto, questa convenzione ha creato un piano di cooperazione internazionale per mitigare il cambiamento climatico, che si basa sull'azione di riduzione delle emissioni di gas serra da parte degli Stati parte alla stessa. Dalla sua entrata in vigore nel 1994, questi ultimi si sono ritrovati annualmente alle varie Conferenze delle Parti (COP), per analizzare i progressi e sviluppare nuove strategie di risposta al cambiamento climatico. E l'ingresso del fenomeno migratorio a livello di risposta da parte della comunità internazionale nei confronti del cambiamento climatico avviene proprio in occasione di uno di questi incontri, e cioè la Conferenza delle Parti tenutasi nel 2010 a Cancun (COP 16) ed il cui relativo Accordo (di Cancun) per la prima volta prende in considerazione tra le sfide di adattamento la migrazione forzata per eventi prodotti dal cambiamento climatico, come è evidente nell'articolo 14 punto (f), che richiama "*Measures to enhance understanding, coordination and cooperation with regard to climate change induced displacement, migration and planned relocation, where appropriate, at national, regional and international levels*". Tuttavia, per quanto tale intesa assuma indubbia valenza dal momento in cui inserisce la migrazione tra le strategie di adattamento al cambiamento climatico, diventando così il punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori iniziative di rilievo per la gestione delle migrazioni climatiche a livello ONU (come i *Peninsula Principles on Climate Displacement within States* o l'iniziativa *Nansen*), ci si trova comunque in presenza di strumenti che continuano ad essere non vincolanti dal punto di vista giuridico, risolvendosi quindi in sostanza in strumenti di *soft law*, utili a soddisfare intenti squisitamente politici o, tutt'al più, a fungere da raccomandazioni rispetto alla direzione cui i vari Stati parti dovrebbero indirizzare la propria futura legislazione in materia.

In conclusione, si ritengono maturi i tempi perché l'Unione Europea decida di abbandonare ogni forma di miope particolarismo di matrice auto-referenziale in nome di un'autentica apertura nei confronti dell'esterno capace di trascenderne, in nome di una reale considerazione dei diritti dell'uomo come prerogative universali, confini fisici e di altro tipo e che, non si dimentichi, rappresenta già motivo ispiratore alla base della genesi della stessa UE, perlomeno in senso economico: non può trascurarsi, infatti, come l'idea di Europa unita nasca sostanzialmente in nome della crescente dirompenza dell'internazionalizzazione dei mercati, fenomeno indifferente ad ogni forma di frontiera o limite di sorta e di fronte al quale i singoli Stati intuirono la necessità di riscoprire tra loro rinnovate forme di collaborazione e condivisione di spazi, strumenti e criteri di varia natura; *a fortiori*, considerazioni di tal fatta dovrebbero acquistare pari (se non superiore) pregnanza in forza della considerazione del singolo, tutt'uno con le proprie prerogative essenziali.

ABSTRACT

Il presente contributo intende evidenziare le gravi incongruenze che sembrano contraddistinguere l'ordinamento europeo avuto riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, alla transizione ecologica di cui al Green Deal, nonché alla gestione del fenomeno migratorio soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Patto sulla Migrazione e Asilo. In particolare, si tenterà di evidenziare, innanzitutto, la natura essenzialmente protezionistica di tale ultima iniziativa richiamata e come la stessa, dunque, contrasti palesemente con il principio di non respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951; inoltre, da non trascurare la reiterata indifferenza mostrata dalla normativa europea specificamente nei confronti dei migranti climatici, tutt'uno con le paradossali implicazioni che a tal ultimo proposito derivano dalla recente svolta ambientalista di cui al richiamato Green Deal. Infine, l'accento verrà posto sulla

macroscopica contraddizione derivante dal rappresentare l'Unione Europea l'avanguardia giuridica in riferimento alla protezione dei diritti dell'uomo all'interno dei propri confini in forza della Carta di Nizza e della futura adesione alla CEDU, da un lato, ma sempre più restia a riconoscere le medesime prerogative essenziali a favore del soggetto non cittadino, dall'altro.

KEYWORDS

Ambiente, Diritti Umani, Migrazioni, Unione Europea.

BRIEF CRITICAL REMARKS ON MIGRATION, ENVIRONMENT AND
HUMAN RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION

ABSTRACT

This contribution aims to highlight the serious inconsistencies that seem to characterize the European legal system with regard to the protection of fundamental rights, the green transition referred to in the Green Deal, as well as the management of the migration phenomenon, especially following the entry into force of the New Pact on Migration and Asylum. In particular, an attempt will be made to highlight, first of all, the essentially protectionist nature of this last initiative and how it therefore clearly contrasts with the principle of non-refoulement referred to in the 1951 Geneva Convention; moreover, the repeated indifference shown by European legislation specifically towards climate migrants should not be overlooked, as well as the paradoxical implications that in this latter regard derive from the recent green turn referred to in the aforementioned Green Deal. Finally, the emphasis will be placed on the macroscopic contradiction deriving from representing the European Union as the legal avant-garde in reference to the protection of human rights within its borders by virtue of the Charter of Nice and the future accession to the ECHR, on the one hand, but increasingly reluctant to recognize the same essential prerogatives in favor of the non-citizen, on the other.

KEYWORDS

Environment, European Union, Human Rights, Migration.